



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI – Servizio Ambiente

Oggetto: Servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale. Servizi indispensabili. Proroga dell'affidamento fino al 30 Aprile 2021.
- *Ordinanza contingibile ed urgente* -

Comune di Rieti
PARTENZA 31 dicembre 2020
Prot: 2020-0062898-GEN

IL SINDACO

VISTI i contratti rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014 con la società ASM Rieti S.p.A. per la gestione dei servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale;

RICORDATO che con la deliberazione n. 26 del 23.06.2014, il Consiglio Comunale aveva stabilito di procedere all'affidamento dei suddetti servizi tramite procedura di gara a doppio oggetto utilizzando come contenitore la società mista pubblico – privata ASM Rieti S.p.A.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 20.12.2018 avente ad oggetto: “*ASM Rieti Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2014. Nuovi indirizzi per la scelta delle modalità di gestione dei servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale. Analisi proposta*”, a cui è allegata (all. 3) la relazione sull'affidamento dei servizi pubblici locali del prof. Avv. Enrico Michetti che, tra l'altro, stabilisce:

- al punto 5, “*di affidare i servizi pubblici locali a rete e rilevanza economica (Igiene urbana, Trasporto pubblico locale) ad una società interamente pubblica, previa verifica della fattibilità finanziaria e dell'economicità di questa forma di gestione rispetto a quella dell'evidenza pubblica*”;
- al punto 5bis, “*di dare mandato al Sindaco, in quanto rappresentante del Comune di Rieti, azionista di maggioranza di SOGEA SpA affinché verifichi, in sede di assemblea dei soci e nel più breve lasso di tempo possibile, l'eventuale volontà del socio privato CREA SERVIZI a recedere dal proprio pacchetto azionario, ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui agli artt. 2437 e seguenti del c.c., considerata:*
 - *l'avvenuta impossibilità a conseguire l'attuale oggetto sociale, che potrebbe alla messa in liquidazione della società, con costi e tempi ad oggi non facilmente preventivabili, vista la presenza di crediti incagliati da cui potrebbero scaturire contenziosi, circostanza che porta a valutare il periodo di liquidazione in un arco temporale non inferiore al quinquennio;*
 - *La volontà del Socio di maggioranza di mutare l'oggetto sociale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica) e con le limitazioni ivi espresse, ed ovvero nel solo caso in cui il Comune di Rieti sia in possesso dell'intero capitale sociale”.*
- al punto 6, *di dare atto che ad ASM Rieti S.p.A. rimangono in capo le attribuzioni ed i servizi relativi a [...omissis...] c. Gestione del Servizio di trasferimento rifiuti [...omissis...];*

RICORDATO che con nota acquisita al protocollo comunale con il n. 2845 del 20.08.2019, il socio privato di ASM Rieti S.p.A., comunicava la propria disponibilità a rimettere le proprie azioni al prezzo indicato dalla perizia di stima al fine di consentire la ripubblicizzazione di ASM Rieti S.p.A. o, in alternativa, a ripartire pro quota gli asset societari;

VISTA la nota Dirigenziale prot. 50248 del 01.10.2019 avente ad oggetto: “*Affidamento dei servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale – Parere tecnico motivato ad ordinanza di non interruzione dei servizi*”;

VISTO il parere del prof. Avv. Enrico Michetti, acquisito al protocollo comunale con il n. 50269 in data 01.10.2019;

PRESO ATTO che con diverse ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ultimo con l'ordinanza prot. 15445 del 30.03.2020, è stata data disposizione ad ASM Rieti S.p.A., partecipata dal Comune di Rieti al 60%, di non interrompere il servizio di igiene urbana, deposito, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti, raccolta rifiuti, pulizia delle strade e raccolta differenziata e di trasporto pubblico locale,



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI – Servizio Ambiente

secondo quanto stabilito nei contratti rep. 7109, 7119 e 7120 del 2014, alle medesime condizioni economiche, salvo condizioni più favorevoli per l'Ente, fino al 31.12.2020;

PRESO ATTO dell'accettazione da parte di ASM Rieti S.p.A delle condizioni stabilite dalle predette ordinanze (cnf. nota ns prot.53583 del 18.10.2019);

RICORDATO che l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni le competenze nella gestione dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 16.07.1998 e s.m.i. che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e all'art. 10 attribuisce alcune funzioni ai Comuni tra cui quella di scelta degli affidatari del servizio e la stipula dei relativi contratti di servizio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 3 dicembre 2019, n. 912, con cui sono state adottate linee di indirizzo per la ridefinizione del trasporto pubblico locale regionale e l'efficientamento del servizio, teso alla definizione di nuovi servizi minimi e alla individuazione delle unità di rete;

VISTA la nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 0036094 del 15.01.2020, acquisita al protocollo comunale in data 16.01.2020 con il n. 0002520, con cui si chiarisce che, nelle more dell'applicazione del nuovo modello organizzativo del trasporto pubblico locale regionale previsto per il 1 gennaio 2020, le Amministrazioni locali potranno operare ai sensi dell'art. 19, comma 2-ter della L.R. 30/1998 che prevede l'applicazione, da parte dell'Autorità competente all'affidamento dei contratti di servizio pubblico di trasporto, delle disposizioni di cui all'art. 5, paragrafi da 2 a 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

VISTA la nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 0219391 del 12.03.2020, acquisita al protocollo comunale in data 12.03.2020 con il n. 0013591, con cui la Regione Lazio autorizza l'erogazione, senza indugio, delle somme incassate quale trasferimento regionale per TPL, alle Aziende di trasporto pubblico locale, anche al fine di assicurare il flusso finanziario idoneo a salvaguardare gli equilibri aziendali, in un settore che risente della forte contrazione di domanda conseguente all'emergenza Covid-19;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, che al paragrafo 5 testualmente stabilisce: “[...] 5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...omissis...]”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del C.C. n. 38 del 23.07.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per il periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 23.07.2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2020 avente ad oggetto: *Deliberazioni di C.C. n. 126/2018 e n. 99/2019. Indirizzi in merito alla alienazione delle farmacie*” è stato dato mandato al Sindaco di esprimere, in assemblea dei soci ASM Rieti S.p.A, la volontà dell'Ente di procedere all'alienazione, mediante gara ad evidenza pubblica, dell'asset Farmacie e di valutare, all'esito della gara, ogni possibile azione percorribile volta alla gestione pubblica dei servizi all'esito di ogni ulteriore valutazione tecnico-giuridico-contabile;



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI – Servizio Ambiente

PRESO ATTO che con nota prot. 0002381 del 21.12.2020, acquisita al protocollo comunale in data 22.12.2020 con il n. 0060989, l'ASM Rieti S.p.A. ha comunicato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^a serie speciale, n. 148 del 18.12.2020, dell'avviso di asta pubblica per la cessione del ramo d'azienda costituito dalle tre farmacie ASM 1, ASM 2 e ASM 4;

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte viene a scadere il prossimo primo febbraio 2021;

PRESO ATTO dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la nota della Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, prot. 0229413 del 17.03.2020, che indica come la gestione dei rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano i soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, debbono essere trattati in maniera indifferenziata e raccolti quotidianamente con personale opportunamente addestrato;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00015 del 25.03.2020, che detta disposizioni puntuali in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e dettagliatamente, per quanto concerne i rifiuti prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o quarantena obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti vengano raccolti in forma indifferenziata almeno due volte la settimana;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00022 del 01.04.2020 che detta discipline per il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti;

VISTE le circolari della Ecologia Viterbo s.r.l. n. 116 del 19.03.2020 e n. 117 del 20.03.2020, da cui si evince la possibilità, per l'impianto destinatario dei rifiuti indifferenziati prodotti nel Comune di Rieti, di trattare i rifiuti prodotti in abitazioni di soggetti risultati positivi al Covid-19 con flussi separati di rifiuti indifferenziati;

RICHIAMATA la determinazione n. 592 del 26.03.2020 con cui è stato affidato all'ASM Rieti S.p.A. il servizio di raccolta domiciliare bisettimanale dei rifiuti raccolti in forma indifferenziata presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al virus Covid-19;

CONSIDERATO che i servizi pubblici di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale sono servizi pubblici essenziali, costituzionalmente garantiti, che non possono essere interrotti stante la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, nonché la necessità di garantire il diritto alla mobilità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, non fronteggiabile adeguatamente con provvedimenti ordinari;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 31.12.2020 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 31.12.2020 avente ad oggetto: "*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione*", in cui all'allegato "C", è stabilito che all'esito della gara e di ogni ulteriore valutazione tecnico – giuridico –



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI – Servizio Ambiente

contabile, come previsto dalla stessa Deliberazione di CC 24/2020, l'Amministrazione valuterà ogni possibile azione percorribile volta alla gestione dei servizi pubblici;

RAVVISATA, per quanto sopra detto, la necessità inderogabile di assumere un provvedimento urgente al fine di garantire la prosecuzione dei servizi indispensabili di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale fino alla definizione delle procedure avviate a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2020 e comunque fino al 30.04.2021;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti degli uffici, da cui si evince la regolarità dell'impresa ASM Rieti S.p.A.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

- alla società ASM RIETI S.p.A. con sede in Rieti, Via Donatori di Sangue n. 7, di non interrompere i servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale, secondo le modalità stabilite nei contratti di servizio rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014, alle medesime condizioni economiche e salvo condizioni più favorevoli per l'Ente, fino al 30.04.2021;
- alla stessa società ASM RIETI S.p.A. di non interrompere il servizio di raccolta domiciliare bisettimanale dei rifiuti raccolti in forma indifferenziata presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al virus Covid-19 e di quelli in sorveglianza domiciliare fino al 30.04.2021;
- ai Dirigenti dei servizi interessati, per l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199).

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi interessati.

Si notifici a:

ASM RIETI S.P.A.

PEC segreteria.asmrieti@pcert.postacert.it

Al Dirigente il Settore VI – Servizio Ambiente

Arch. Manuela Rinaldi

Al Dirigente f.f. il Settore III - Finanziario

Arch. Manuela Rinaldi

Alla Segretaria Generale

Dott.ssa Laura Mancini

IL SINDACO
Antonio Cicchetti